

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

e p.c.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Oggetto: Osservazione all'integrazione al P.I.T. per il Parco agricolo della piana e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze, adottata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 24 luglio 2013.

La sottoscritta Sig.ra Maria Donati, nata a Firenze il 02.09.1945 ed ivi residente in Via Piccinni n. 56, c.f. DNT MRA 37P42 D612 A, nella sua qualità di presidente della Associazione Animalista s.f.d.l. "Dog Village" con sede in Firenze, Via Piccinni n. 56, p.i.v.a. 94081550488, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di cui sopra, esercente una area agricola in comune di Sesto fiorentino - via dell'Osmannoro - Gora di Rigagnolo


P R E M E S S O C H E

- la stessa esercita attività agricola del tempo libero su di un terreno posto in comune di Sesto Fiorentino, in località Pantano, a cui si accede da uno stradello interpodereale che si diparte dalla Strada Vicinale Lungo Gavine, lungo la Gora di Rigagnolo, per una consistenza complessiva pari a 8140 mq, così come più e meglio rappresentato all'Agenzia del Territorio del comune di Sesto Fiorentino al foglio di mappa del Catasto Terreni n. 47, particella n. 30, classificato ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico del comune di Sesto Fiorentino, come nell'ambito delle "Agricole di pianura", ricompresa nel Parco della Piana, Ambito "D" - Frassine e Pantano, regolamentata dall'art. 11 - Aree agricole di pianura (che, nella fattispecie, rimandando, ai sensi del comma 1, integralmente, ove compatibile, alla disciplina di cui all'art. 5 - "Aree agricole pedecollinari e collinari"), dall'art. 12 - "Parco della Piana: norme comuni" e dall'art. 13 - "Parco della Piana: norme relative a specifici ambiti", con particolare riguardo al comma 3, delle N.T.A., soggetto a vincolo sovraordinato al Regolamento Urbanistico ex Legge 08 agosto 1985, n. 431;

- il vigente R.U. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18 aprile 2013, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 delle N.T.A., nelle more dell'approvazione del progetto direttore del Parco della Piana è ammessa la realizzazione di programmi-stralcio, coerenti con le direttive e le prescrizioni del PIT, del PTCP e del Piano Strutturale ed in conformità al Regolamento urbanistico;

- i programmi stralcio possono prevedere interventi riguardanti:

- i percorsi campestri e la relativa segnaletica;
- le sistemazioni paesaggistiche e ambientali;
- le opere di messa in sicurezza idraulica;
- la realizzazione delle opere infrastrutturali sovracomunali;
- il centro servizi del parco;
- le attrezzature funzionali allo sviluppo delle attività di fruizione del parco.



A T T E S O C H E

- in data 24 luglio 2013 il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 74 adottava l'integrazione al P.I.T. per il Parco agricolo della piana e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze;

- il documento adottato prevede la perimetrazione di un areale di salvaguardia aeroportuale così come individuato al suo allegato E: "Allegati cartografici riferiti alle diverse ipotesi di qualificazione aeroportuale", con specifico riferimento alla ipotesi 2B;

- con l'adozione dell'areale di salvaguardia dovranno maturare una serie di verifiche fondamentali, quali la presentazione di un preliminare di Piano di Sviluppo Aeroportuale, sono quelle relative ai costi effettivi di realizzazione della nuova pista e delle opere di sistemazione e compensazione connesse che il PIT prescrive a carico del proponente, e alle ricadute più puntuali dell'impatto acustico e ambientale prevedibili sulla base del traffico ipotizzato, delle rotte e del tipo di aeromobili previste;

- lo stesso Presidente Rossi ha più volte ribadito che una condizione irrinunciabile per l'approvazione della relativa integrazione al PIT è la costituzione della holding che unisca le due società di gestione

aeroportuale di Pisa e Firenze, indispensabile a scongiurare la competizione tra i due aeroporti e ad assicurare che ciascuno svolga il ruolo previsto dalla pianificazione regionale ("aeroporto di rilevanza internazionale per Pisa e di city airport per Firenze");

- l'insieme di queste verifiche dovrà chiarire se alla salvaguardia introdotta con la pianificazione corrisponderà una capacità progettuale dei proponenti in grado di ottenere, prima, una legittimazione politica e tecnica adeguata all'approvazione del PIT, ivi inclusa l'autorizzazione anche ambientale del progetto nelle fasi successive.

- sul progetto di qualificazione dell'aeroporto dovrà essere svolto, per la prima volta da quando è stata approvata la L.R.T. n. 69/2007, un vero e proprio "dibattito pubblico";

- che la tempistica per ottemperare a tutti gli adempimenti necessari sopra descritti (oltre a tutti gli altri comunque indispensabili), unitamente alle esigenze operative della esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione della pista vera e propria (spostamento del percorso del Fosso Reale, parziale interrimento dello svicolo autostradale di Sesto Fiorentino, modificazione della linea dell'elettrodotto nei pressi del casello autostradale di Firenze Nord, ecc.) si preannuncia più che lunga, lunghissima, con la quasi assoluta certezza di sfioramento dei termini di validità del P.I.T. vigente;

- l'adozione dell'areale di salvaguardia impedirà per tempi lunghissimi, prima della possibile realizzazione della nuova pista aeroportuale, la realizzazione di programmi-stralcio, coerenti con le direttive e le prescrizioni del PIT, del PTCP e del Piano Strutturale ed in conformità al Regolamento Urbanistico, che potrebbero essere realizzati nelle more dell'approvazione del progetto direttore del Parco della Piana, con particolare riferimento le attrezzature funzionali allo sviluppo delle attività di fruizione del parco;

- questa associazione animalista ha da lungo tempo contatti con il comune di Sesto Fiorentino per addvenire alla realizzazione di un canile per animali abbandonati o di proprietà di persone in condizione di disagio sociale;

- le norme del Secondo Regolamento Urbanistico recentemente adottate permettono finalmente questa opportunità che, viceversa, vengono frustrate dall'integrazione al P.I.T. recentemente adottata;

- la costruzione di un canile per 40/50 cani non comporta la realizzazione di opere tali da prefigurare un incremento del valore espropriativo delle aree quando queste saranno necessarie alle esigenze aeroportuali;

-che la tipologia costruttiva della struttura prevedrà la realizzazione di pavimentazioni impermeabili nelle aree destinate al ricovero degli animali, la definizione di percorsi mediante inghiaimento sul terreno previa interposizione di manto in tessuto non tessuto con funzione anticontaminante, la realizzazione di tettoie in legno mediante semplice infissione a terra per la protezione degli animali dagli agenti atmosferici, la realizzazione di recinzioni in rete a maglia sciolta con cancellini metallici per la separazione degli animali e la realizzazione di spazi per il deposito dei materiali e la conduzione della struttura da realizzarsi con box prefabbricati in legno su basamento in CLS previa interposizione di manto in tessuto non tessuto;

C H I E D E

che le aree perimetrate all'interno dell'areale di salvaguardia aeroportuale, così come sopra definite, vengano sgravate dal vincolo sovraordinato di inedificabilità assoluta, permettendo che, nelle more dell'avviamento delle procedure espropriative, siano consentite tutte opere determinate dal R.U. del comune di Sesto Fiorentino al comma 6 dell'art. 12 delle N.T.A., nelle more dell'approvazione del progetto direttore del Parco della Piana.

Firenze, 25 ottobre 2013

Con osservanza

(Maria Donati)
